

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

Prot. n. 1533

Roma, 9/03/2006

Al Dott. Giorgio Bruno Civello  
Direttore Generale AFAM  
Ai Direttori delle Istituzioni AFAM  
LL.SS.

OGGETTO: Proposta di studio predisposta dal gruppo di lavoro per la definizione dei nuovi ordinamenti di cui al DPR 212/05 relativa al settore musicale.

**Adunanza del 7 marzo 2006**

- Vista la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 concernente il "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- Vista la precedente deliberazione del 19/01/2006, concernente il parere sulla bozza di proposta di nuovi codici, ambiti disciplinari, settori disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici di competenza dei Conservatori di Musica;
- Tenuto conto della Giornata di studio del 14/02/2006 presso la sala Conferenze di Palazzo Marini a Roma, e delle relative mozioni approvate all'unanimità;

**IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
Approva, all'unanimità, la seguente delibera:**

**Considerazioni generali**

L'individuazione dei settori disciplinari relativi all'ambito musicale dell'AFAM - la cui funzione e il cui contenuto formale sono mutuati dal sistema universitario - abbisogna di una procedura non diversa nel metodo da quella adottata in esso sistema con la progressiva emanazione e applicazione di disposti legislativi che si è sviluppata tra il 1980 e il 2000. Il riordino delle discipline universitarie in settori ha richiesto tempi lunghi e procedure complesse sebbene la materia del riordino fosse già ben configurata: le discipline di ambito universitario e i loro contenuti sono definiti da decenni - salvo naturalmente l'evoluzione derivata dai progressi della ricerca nei rispettivi ambiti disciplinari e l'apertura, da essa derivata, verso nuovi ambiti. Qui non si sostiene che i tempi di individuazione dei settori debbano avere la stessa durata: l'esistenza di un modello ci consente di stringerli al massimo ma non ci consente di eluderne il metodo. La trasformazione dei Conservatori e degli Istituti Musicali Pareggiati - per quanto riguarda i contenuti culturali e didattici - dall'ordinamento previgente ai nuovi ordinamenti, da una parte ha scardinato i rapporti tra discipline - che nell'ordinamento previgente erano raggruppate nei due grandi insiemi delle materie principali e di quelle complementari, con le prime sovra-ordinate alle seconde - e d'altra parte ha introdotto, attraverso la sperimentazione degli ultimi cinque anni, numerosissime nuove discipline, come dimostrano le tabelle elaborate dalla Conferenza dei Direttori. Per arrivare quindi ad individuare e a definire i settori disciplinari, una novità ordinamentale per il sistema AFAM, era necessario adottare una procedura analoga a quella adottata in ambito universitario: assegnare a dei comitati rappresentativi di aree disciplinari omogenee il compito di mettere ordine nelle sperimentazioni sulla base di criteri epistemologicamente corretti: definizione del contenuto delle discipline, accorpamento in settori omogenei, riconduzione dei settori in aree.

**Possibile opzione di procedura da parte del CNAM**

Come si può evincere da questa indicativa sintesi delle procedure adottata dal MIUR per definire aree, settori e relative declaratorie in ambito universitario, possiamo ipotizzare la seguente opzione che qui sotto schematizziamo

I
Sospensione del parere e proposta di procedura
Avvio di una procedura analoga a quella adottata per definire i settori scientifico-disciplinari nel sistema universitario:

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

1. Costituzione, con decreto del Ministro e su parere conforme del CNAM che lo esprime, di *X* numero di comitati consultivi corrispondenti a grandi aree omogenee che raggruppino le discipline musicali tenuto conto di quelle previste dall'ordinamento previgente e di quelle risultanti dalla ricognizione effettuata dalla Conferenza dei Direttori (fonte normativa art. 67 DPR n. 382 11 luglio 1980).
2. Costituzione, con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca su parere conforme del CNAM che lo esprime e sentiti i comitati di cui al punto 1., di Settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità artistica e didattica (fonte normativa art. 14 legge n. 341 19 novembre 1990) .
3. Espressione del parere, da parte delle Istituzioni interessate, sui settori individuati (fonte normativa art. 14 legge n. 341 19 novembre 1990)
4. Definizione, con decreto del Ministro, su parere conforme del CNAM che lo esprime, sentiti i comitati di cui al punto 1., dei settori disciplinari che concorrono ai contenuti delle tipologie delle attività formative di cui al DPR 212 8 luglio 2005.
5. Definizione, con decreto del Ministro, su parere conforme del CNAM che lo esprime, sentiti i comitati di cui al punto 1., delle quote percentuali dei crediti formativi da attribuire alle tipologie di attività formative di cui al DPR 212 8 luglio 2005
6. Definizione, su parere conforme del CNAM che lo esprime, sentiti i comitati di cui al punto 1., del 60% dei crediti relativi alle attività formative di base e caratterizzanti obbligatori su tutto il territorio nazionale di cui al DPR 212 8 luglio 2005

Tale procedura, tuttavia, non consente di attuare il disposto legislativo del DPR 212/05 relativamente alla riconduzione ad ordinamento delle sperimentazioni effettuate fino ad ora. A tal fine è necessario prevedere una fase transitoria in sanatoria di cui il gruppo di studio incaricato dal CNAM ha fornito le coordinate di applicazione. Il Documento allegato presenta le fasi di due procedure contemporanee che consentano, per l'Anno Accademico 2006/07, l'avvio dell'attività didattica relativa ai Corsi Accademici di I livello, con piena legittimità ordinamentali.

#### DOCUMENTO ALLEGATO

A seguito della mozione approvata all'unanimità nell'adunanza del 19 gennaio 2006 ha costituito un gruppo di studio per la formulazione di una proposta utile alla formulazione di modelli attuativi dei futuri ordinamenti da parte del MIUR, di cui al D.P.R. 212/2005, elaborati in analogia con il sistema universitario e ricalcandone le procedure.

Il gruppo di studio è coordinato da Leonardo Taschera, consigliere eletto nel CNAM ed è costituito dai Professori:

Bruno Bertone, Conservatorio di Genova  
Giuseppe Buzzanca, Conservatorio di Bari  
Maria Isabella De Carli, Conservatorio di Milano  
Roberto Giuliani, Conservatorio di Roma  
Margaret Hayward, Conservatorio di Milano  
Carlo Magni, Conservatorio di Salerno  
Franco Antonio Mirensi, Conservatorio di Roma  
Sabina Moretti, Conservatorio di Campobasso  
Chiarastella Onorati, Conservatorio di Perugia  
Paolo Rotili, Conservatorio di Latina  
Luciano Tessari, Conservatorio di Milano

Il gruppo di studio si è riunito il giorno 13 febbraio e relazionato pubblicamente in data 14 febbraio all'incontro di studio aperto organizzato a Roma dal CNAM. Dopo ampia discussione che ha visto la partecipazione di Professori provenienti da circa 40 Conservatori e circa 15 Istituti Musicali Pareggiati, il Gruppo si è impegnato a presentare la proposta al CNAM entro il 7 marzo, recependo le indicazioni e le mozioni scaturite dal dibattito assembleare.

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

MOZIONE n.1

Per la prevista individuazione del 60 per cento dei crediti di cui all'articolo 9 del DPR 212/05, si ravvisa la assoluta necessità artistica scientifica e didattica di far riferimento a settori disciplinari e non ad insegnamenti la cui definizione e attivazione deve ricadere entro l'esercizio dell'autonomia didattica scientifica e artistica (come sancita dalla legge 508/99) delle singole Istituzioni.

MOZIONE n. 2

Gli intervenuti all'incontro di studio organizzato dal Cnam presso la sala delle Conferenze della camera dei Deputati il giorno 14.02.06 rappresentanti oltre 40 Conservatori e 15 istituti Musicali Pareggiati, preso atto del lavoro fin qui svolto dal gruppo identificato tramite cooptazione dal CNAM per l'elaborazione di una proposta organica per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici per il settore musicale, condividono la scelta del Cnam e le linee generali e i contenuti che si sono individuati all'interno del gruppo di lavoro. Il gruppo si impegna a proseguire nella sua riflessione, consegnando in tempi brevissimi un testo organico al Cnam, che provvederà a diffonderlo agli interessati che hanno comunicato la propria e-mail e alle Istituzioni.

Il gruppo di lavoro ha individuato le seguenti priorità:

1. **riconduurre ad ordinamento** le sperimentazioni così come stabilito dal DPR 212/05, in tempo utile per l'inizio del prossimo anno accademico.
2. **proporre il quadro di riferimento** generale sulla base del modello universitario funzionale al pieno esercizio da parte delle Istituzioni dell'autonomia didattica prevista dalla normativa vigente. Ciò sarà funzionale alla applicazione dell'art. 9 DPR 212/05 per il funzionamento dei corsi accademici di primo livello a partire dall'a.a. 2006-2007

**PASSAGGIO AD ORDINAMENTO DEI CORSI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DI CUI ALLA LEGGE 508/99 E AL DPR 212/05 ATTIVATI IN VIA SPERIMENTALE SINO ALL'A.A. 2005-2006**

Dall'esame del D.P.R. 212/05 si è rilevato che:

1. **in prima applicazione**<sup>1</sup> i corsi finalizzati al conseguimento dei diplomi accademici di primo livello di cui alla legge 508/99, vanno istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale;
2. **è competenza del Ministro** l'emanazione di un decreto con cui si individua il 60 per cento dei crediti formativi riferiti alle attività formative di base e caratterizzanti necessari per ciascun Corso.
3. **la tabella A** si può modificare solo con successivo regolamento ministeriale.
4. **è competenza delle Istituzioni**
  - a. *definire* le denominazioni, gli obiettivi formativi dei Corsi e la loro eventuale articolazione in indirizzi in relazione a specifici contenuti
  - b. *indicare* l'appartenenza dei Corsi alle Scuole
  - c. *definire* il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e *assegnare* i crediti a ciascuna attività formativa
  - d. *definire* le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo
  - e. *definire* l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'eventuale articolazione in moduli;
  - f. *definire* gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti e delle attività formative, i crediti e le eventuali propedeuticità.

Per realizzare il passaggio ad ordinamento si propone il seguente schema, funzionale alla richiesta di istituzione in ordinamento dei corsi finalizzati al conseguimento del diploma accademico di primo livello mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale, sino all'a.a. 2005-2006

Nello schema le Istituzioni dovranno indicare gli insegnamenti, le attività formative e il relativo numero di crediti da esse assegnato entro i limiti indicati e destinarli alle tipologie di cui al DPR 212/05 e cioè

1. Attività Formative di Base
2. Attività formative Caratterizzanti
3. Attività formative affini o integrative

<sup>1</sup> Comma 3 articolo 5 del DPR 212/05

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

4. Attività formative a scelta dello studente
5. Attività formative per la Prova Finale
6. Attività formative ulteriori.

La somma totale dei crediti da conseguire all'interno delle tipologie di attività formative sopra elencate sarà di 180 CFA.

Le istituzioni invieranno la proposta al ministero per le procedure di trasformazione di cui al comma 3 dell'art5 del DPR 212/05.

<b>ATTIVITÀ FORMATIVE QUALIFICANTI</b>				
per ciascun <b>Corso di Diploma Accademico di Primo Livello</b> istituito nella				
Scuola <sup>2</sup> di.....Indirizzo <sup>3</sup> .....				
Insegnamenti e attività formative <sup>4</sup>	CFA <sup>5</sup>	Tipologia degli insegnamenti e delle attività formative	CFA necessari <sup>6</sup>	CFA totali
		<b>Di base</b>	60% del totale	Da 48 a 54
		<b>Caratterizzanti</b>	60% del totale	Da 80 a 90
		<b>Affini o integrative</b>		--
		<b>A scelta dello studente</b>		Da 9 a 27
		<b>Per la prova finale</b> e per la conoscenza della lingua straniera <sup>7</sup>		--
		<b>Ulteriori<sup>8</sup></b> conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, e comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro, tirocini formativi e di orientamento		--
<b>TOTALE</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	

<sup>2</sup> I Corsi sono afferenti alle Scuole (comma 1 dell' articolo 5 del DPR 212/05) e sono istituiti nelle Scuole (comma 3 dell'articolo 5 del DPR 212/05)

<sup>3</sup> I Corsi possono essere articolati in più indirizzi in relazione a specifici contenuti (comma 2 dell' articolo 5 del DPR 212/05)

<sup>4</sup> Gli insegnamenti, le attività formative e il relativo numero di crediti sono definiti dalle Istituzioni entro i limiti indicati.

<sup>5</sup> Indicare i crediti assegnati ad ogni insegnamento e attività formativa

<sup>6</sup> Le quote crediti qui indicate corrispondono al previsto 60 per cento di cui all'articolo 9, comma 1, DPR 212/05

<sup>7</sup> Articolo 9, comma 2, lettera a, DPR 212/05

<sup>8</sup> Articolo 9, comma 2, lettera b, DPR 212/05

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

**In questa prima applicazione non viene previsto alcun cambio di titolarità per gli attuali docenti, benché possano svolgere le loro funzioni anche sui diversi o nuovi insegnamenti attivati dalle Istituzioni.**

PROPOSTA PER UN QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE, SULLA BASE DEL MODELLO UNIVERSITARIO, FUNZIONALE AL PIENO ESERCIZIO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI DELL'AUTONOMIA DIDATTICA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE. CIÒ SARÀ FUNZIONALE ALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DPR 212/05 PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO A PARTIRE DALL'A.A. 2006-2007

### Premessa

Nel sistema universitario il DM 509/99, contenente regolamento per l'autonomia didattica degli Atenei, di cui il DPR 212/05 è l'omologo relativamente al Sistema AFAM, non fa riferimento ai settori disciplinari, individuati e determinati in un disposto legislativo successivo. D'altro canto l'individuazione dei settori secondo quanto risulta dal lavoro svolto dalla Conferenza dei Direttori non è ritenuta possibile in quanto il criterio adottato dalla Conferenza nella definizione dei settori, nella compilazione delle relative declaratorie e nell'attribuzione dei campi paradigmatici ai settori è viziato da due ordini di errori di fondo:

1. a) Avere utilizzato le denominazioni delle discipline dell'ordinamento previgente per definire i settori disciplinari mescolandole con nuove denominazioni non tenendo conto che spesso queste ultime sono sotto-articolazioni di quelle già in uso o con denominazioni di sotto-articolazioni già presenti nell'ordinamento previgente; non solo, ma confondendo il concetto di settore con quello di Corso di Diploma: ciò ha prodotto una proliferazione dei settori non necessariamente funzionali ad un efficiente organizzazione della didattica
  - b) Avere vincolato i settori disciplinari alle titolarità di cattedra dell'ordinamento previgente in alcuni casi denominandoli con la funzione dell'insegnante invece che con il contenuto della disciplina (chiamare un settore disciplinare "Accompagnatore al pianoforte" non risponde ad alcuna logica classificatoria funzionale alla elaborazione della relativa declaratoria)
  - c) Non aver tenuto conto che le denominazioni di alcune discipline dell'ordinamento precedente, da una parte non potevano dar luogo a settori e d'altra parte erano funzionali a percorsi formativi di base (vedi pianoforte complementare o lettura della partitura e teoria, solfeggio e dettato musicale), o comunque non erano adeguate a rappresentare il settore nelle sue caratteristiche di omogeneità
  - d) Avere elaborato delle declaratorie non aggiornate alla evoluzione dell'ambito disciplinare di riferimento
  - e) Tale criterio è stato evidentemente dettato da preoccupazioni di natura giuridico-sindacale e non da elaborazione di contenuti culturali e disciplinari
2. a) Avere attribuito la competenza dei campi paradigmatici ai relativi settori contravvenendo al principio di omogeneità che deve caratterizzare il settore (mescolanza di campi paradigmatici pratico-esecutivi e teorico-storico-metodologici)
  - b) Avere attribuito la stessa denominazione a un X settore disciplinare e a un campo paradigmatico di competenza quando il secondo non poteva essere una sottoarticolazione del primo (musicologia)

Giova produrre alcuni esempi delle tipologie di errori.

1 a. Tutti i settori denominati con le stesse denominazioni delle "materie principali" dell'area interpretativa dell'ordinamento "previgente" hanno dato luogo a settori che in realtà sono declinazioni delle rispettive prassi esecutive: Canto, Canto Rinascimentale e Barocco, Canto Jazz, Canto Pop; Chitarra, Chitarra elettrica, Chitarra Jazz; Violino, Violino barocco; Clarinetto, Clarinetto storico; e così via.. Le varie tipologie di Storia della musica. Le varie tipologie di Composizione. È evidente la confusione tra settore disciplinare e Corso di Diploma: è pacifico che ogni settore possa riferirsi a parecchi corsi di diploma, come è noto avvenga nel sistema universitario

1 b. non si comprende quale sia il criterio classificatorio adottato dalla Conferenza (organologico? Strumenti e Metodi? Altro?)

**CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

1 c. Cultura musicale generale si declina in realtà nelle sue componenti, che vanno dall'analisi allo studio dell'armonia con esercitazioni pratiche, abbracciando competenze di settori diversi. Lo stesso dicasi per Teoria, Solfeggio e Dettato musicale: il solfeggio è una esercitazione pratica che attiene alla formazione di base; la Teoria abbraccia tutta la riflessione sull'evoluzione dei sistemi operativi del linguaggio musicale dal sistema modale a quello tonale a quello dodecafonico ecc.; il Dettato musicale è una esercitazione pratica finalizzata ad affinare la discriminazione percettiva. Il Pianoforte complementare sono gli elementi di base della tecnica pianistica e non si vede come possa costituire un settore a sé. La Lettura della partitura è una applicazione particolare della competenza pianistica.

1 d. La declaratoria di musicologia è mutuata dall'ambito universitario e manca di tutta la riflessione che si è sviluppata negli ultimi decenni, nei Conservatori, in particolare in ambito sistematico (per esempio rispetto alla dimensione analitica intesa come indagine del testo musicale "o dell'oggetto sonoro" sia in rapporto al contesto storico-linguistico che in relazione alla operatività delle prassi esecutive)

1 e. Tutti i settori che non sono congruenti con il sistema dell'alta formazione sono evidentemente stati individuati nella preoccupazione di far coincidere settori medesimi, titolarità e classi dei concorso dell'ordinamento previgente.

2 a. Tutti i settori relativi all'area interpretativo-esecutiva sviluppano campi paradigmatici che mescolano le articolazioni delle prassi alle dimensioni riflessive proprie di settori musicologici o didattici: metodologia dell'insegnamento strumentale insieme a improvvisazione, metodi e trattati insieme a tecnologia dello strumento, didattica dello strumento insieme a storia dello strumento e così via per tutte le pratiche strumentali. Ciò naturalmente vale anche per l'ambito compositivo, in cui il momento analitico è mescolato con quello creativo

2 b. La mescolanza di campi paradigmatici di competenza di diversi settori denuncia l'evidente confusione tra concetto di settore e concetto di Corso o piano di studi, talché l'improvvisazione al pianoforte, per esempio, viene mescolata con la didattica dello strumento in quanto ciò è quello che concretamente avviene nel percorso formativo del Corso di Diploma di Pianoforte.

2 c. I casi di Musicologia e Musicoterapia sono i più evidenti: se la Musicologia è un settore in che consiste il campo paradigmatico denominato allo stesso modo? Lo stesso interrogativo si pone per musicoterapia.

Poiché dunque la definizione delle aree disciplinari e dei settori disciplinari abbisognava di elementi certi non desumibili dal documento suddetto, il Gruppo di Studio ritiene necessario che l'individuazione dei settori disciplinari avvenga con finalità e procedure analoghe a quelle adottate nel sistema universitario in applicazione di quanto previsto dalla legge 341/90 articoli 14 e 15 che di seguito si riportano:

**art. 14. settori scientifico-disciplinari**

**1** . ....., con uno o più decreti del presidente della repubblica, adottati previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all' articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382<sup>9</sup> , gli insegnamenti sono raggruppati in settori

---

<sup>9</sup> Art.67. composizione dei comitati consultivi del consiglio universitario nazionale

... il ministro della pubblica istruzione determinerà, su conforme parere del consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal consiglio universitario nazionale.

**Ogni comitato consultivo è composto da un professore ordinario o straordinario designato dal consiglio universitario nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline. Le modalità di elezione sono determinate con il decreto di cui al primo comma**

CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
(organo consultivo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

scientifico- disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. sulle proposte del ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.

**2 .** il decreto o i decreti di cui al comma primo stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma primo, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

**art. 15. inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori**

**1 .** i professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.

**2 .** l'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.

**3 .** i professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

Il gruppo di studio ritiene necessario precisare, richiamando quanto contenuto nel DPR 212/05, le seguenti

**Definizioni**

**Area Disciplinare**

L' Area Disciplinare raggruppa settori disciplinari coerenti per obiettivi artistici, culturali e professionali

**Settore Disciplinare**

Il Settore Disciplinare raggruppa insegnamenti in base a criteri di omogeneità artistica, scientifica e didattica.

Al fine di predisporre le modalità di formazione dei comitati consultivi (almeno uno per ciascuna area) si propongono provvisoriamente, di seguito, sei aree disciplinari entro le quali raggruppare gli insegnamenti e le attività presenti nei Conservatori.

(a seconda delle articolazioni interne delle aree, i comitati potranno prevedere opportuni sotto-comitati)

**Aree Disciplinari**

**01 Area Interpretativa**

**02 Area Musicologica**

**03 Area Didattica**

**04 Area Compositiva**

**05 Area Tecnologica**

**06 Area Organizzativa e gestionale**

Infine, il CNAM delibera il proseguo dei lavori del gruppo di studio citato per addivenire alla stesura di una proposta di settori disciplinari per il settore musicale, che tenga conto dei principi sopra indicati, proponendo che analogo iter costruttivo (gruppo di studio) venga esteso anche alle Accademie di belle arti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Dora Liguori